



**COMUNE DI FIORANO MODENESE**  
Provincia di Modena

**Delibera Numero 50 del 04/06/2020**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**DIFFERIMENTO E SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTO :**  
**Oggetto : ACCONTO TARI 2020 E RATEIZZAZIONI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO**

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **QUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore **16:30** , convocata con gli appositi avvisi si è riunita nella sala delle adunanze la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

<b>N°</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Funzione</b>	<b>Presenza</b>
1	TOSI FRANCESCO	SINDACO	<b>X</b>
2	SILINGARDI MORENA	VICE SINDACO	<b>X</b>
3	BRANDUZZI DAVIDE	ASSESSORE	<b>X</b>
4	BUSANI LUCA	ASSESSORE	<b>X</b>
5	LUSETTI MONICA	ASSESSORE	<b>X</b>
6	SANTINI CARLO	ASSESSORE	<b>X</b>

Totale Presenti n. 6

Totale Assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale **Dott.ssa Anna Maria Motolese.**

Il Signor **Francesco Tosi** nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che :**

- l'Organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato l'epidemia da Virus COVID19 dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);
- con DPCM del 31 gennaio 2020, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che con diversi DPCM, decreti legge e ordinanze dei presidenti delle varie regioni, è stata fortemente limitata la circolazione di persone e sono state sospese numerose attività produttive, sospensione che ha determinato una forte crisi economica e finanziaria delle aziende coinvolte;

**Visti** il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia) e il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) che non hanno un diretto riferimento al versamento dei tributi locali, sebbene la ratio delle norme stessa sia chiaramente tesa a fronteggiare lo stato di crisi socio economica derivante dalla diffusione del virus denominato Covid-19 e dallo stato di emergenza conseguente;

### **Quanto a Tassa Rifiuti**

**Visto** il vigente regolamento TA.RI approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 16/04/2014 e modificato con le deliberazioni consiliari n.60 del 17/07/2014, n.38 del 05/05/2015, n.22 del 28/04/2016, n.12 del 30/03/2017, n. 9 del 28/03/2018 e n. 19 del 28/02/2019;

### **Considerato che :**

- ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Regolamento Tari, "Le somme dovute sono rimosse generalmente in tre rate e che la scadenza di ogni rata viene stabilita annualmente con la deliberazione delle tariffe Tari per l'anno di riferimento";
- di norma il Comune di Fiorano Modenese fissa le scadenze delle rate di acconto della Tassa Rifiuti al 30 aprile e al 31 luglio dell'anno di riferimento;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 26/03/2020 si è ritenuto opportuno riprogrammare la fase di postalizzazione degli avvisi di pagamento dell'acconto Tari 2020, prevista per la fine del mese di marzo, per la fine del mese di maggio prevedendo le seguenti scadenze:
  - 1^ rata al 30 giugno
  - 2^ rata al 30 settembre

### **Considerato, inoltre, che**

- ai sensi dell'art.57 bis, comma 1, lett.b) del D.L.124/2019, conv. L.157/2019, la scadenza dell'approvazione del tariffe è stata fissata al 30/04/2020, in deroga alle disposizioni del comma 683 dell'art.1 della Legge 147/2013 istitutiva della Tari quale componente della IUC;
- ai sensi del comma 15 ter dell'art.13 del DL 201/2011, introdotto dall'art.15 bis del DL 34/2019 (Decreto Crescita) i versamenti della Tari la cui scadenza è fissata prima del 1°dicembre devono essere effettuati sulla base delle tariffe applicate per l'anno precedente, che non è stato modificato dal D.L 18/2020 ed alle s.m.i.;
- che ai sensi dell'art.107 comma 4 del D.L 18/2019 il termine per la determinazione delle tariffe 2020 è prorogato al 30 giugno;
- ai sensi dell'art.107 comma 5, i comuni possono in deroga all'art.1, commi 654 e 683, della L.147/2013 approvare le tariffe della Tari per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 ;
- l'art. 138 del DL 34/2020 che ha allineato il termine per la determinazione delle tariffe TARI anno 2020 alla scadenza del Bilancio di Previsione, prorogato al 31 luglio 2020;

### **Tenuto conto :**

- della Delibera ARERA n° 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020, nella quale l'Autorità ha dettato nuove regole per la definizione delle riduzioni e agevolazioni a favore sia delle utenze non domestiche che hanno dovuto/voluto sospendere l'attività economica, sia a favore delle utenze

domestiche in particolari condizioni di disagio economico sociale, attribuendo potestà decisoria e regolamentare agli Enti territorialmente competenti, costituiti in diverse regioni italiane dagli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (E.G.A.T.O.) ovvero enti diversi dai comuni;

- dei commi da 654 a 660 dell'art. 1 della legge n°147/13 che attribuiscono ai comuni il potere di introdurre, con il regolamento, riduzioni e agevolazioni sul tributo dovuto, da finanziare con la fiscalità generale, ovvero da porre a carico degli altri contribuenti Tari, non beneficiari delle misure agevolative;

**Ritenuto :**

- che la delibera ARERA n° 158/2020/R/rif abbia illegittimamente sottratto ai Comuni, enti territoriali di rilevanza costituzionale, la potestà regolamentare riservata nella materia tributaria in questione dall'art.1, commi 639 e seguenti, della Legge n.147/2013. Materia, quella in esame, rientrante tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art.14, comma 27, lett. f), del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con legge 30/7/2010 n.122, in attuazione dell'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

-che la delibera ARERA n°158/2020/R/rif, nel determinare riduzioni sulla quota variabile del tributo dovuto, intervenendo sui coefficienti potenziali di produzione Kd previsti dal Dpr n°158/99, di fatto non rispetta quanto disposto dal comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n°18/2020 circa la possibilità di approvare, e quindi applicare medio tempore per il 2020, le tariffe della tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019;

- che vi sia la concreta possibilità che le decisioni prese dall'Ente territorialmente competente, in virtù della delibera ARERA n°158 possono avere riflessi economici e finanziari negativi sui bilanci comunali, senza che questi ultimi possano decidere in merito, violando così l'autonomia amministrativa, patrimoniali e finanziaria, tutelate dagli artt. 118 e 119 della Costituzione.

**Tenuto conto** dell'iniziativa lanciata dall'associazione Anutel al fine di promuovere un'azione dei comuni per impugnare la sopra citata delibera ARERA n.158/2020 innanzi al TAR con contestuale presentazione di domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata ai fine di evitare il pregiudizio irreversibile nelle more della decisione dell'autorità giudiziaria, alla quale questo Ente ha aderito con Delibera di Giunta Comunale n.42 del 21/05/2020;

**Dato atto che** l'incertezza normativa dettata dalla delibera n.158/2020 sopra citata ha impedito all'amministrazione di definire le agevolazioni Tari a favore della attività economiche maggiormente incise dal Covid-19 in tempo utile per l'emissione della rata da acconto;

**Considerato che** è necessario comunque riprogrammare con adeguato anticipo le attività di predisposizione e formazione del ruolo aggiornato per l'emissione degli avvisi di pagamento da inviare ai cittadini e alle attività ubicate nel territorio del Comune di Fiorano Modenese, al fine di conciliare le esigenze di liquidità dell'ente con il principio di equità fiscale e nel contempo, con le nuove norme di carattere sanitario che interessano la fase 2 dell'emergenza sanitaria;

**Ritenuto pertanto opportuno prevedere :**

- la riprogrammazione delle scadenze dell'acconto Tari 2020, calcolato con le tariffe 2019 ai sensi del DL.34/2019, alle seguenti date :

1^ rata – 31 luglio

2^ rata – 16 settembre

- limitatamente alle Utenze Non Domestiche che hanno subito la sospensione dell'attività per emergenza Covid-19, e per le quali sono previste le misure di tutela di cui all'art. 1 della Delibera 158/2020 di Arera, il differimento delle rate di acconto Tari 2020, la cui riprogrammazione sarà stabilita in sede di deliberazione delle tariffe per l'anno 2020;

**Rilevato comunque che**, in attesa dei chiarimenti normativi rispetto alle modalità di applicazione delle misure introdotte da Arera in materia di riduzioni Tassa Rifiuti, l'Amministrazione provvederà a fissare la data di scadenza del saldo Tari in sede di deliberazione delle tariffe per l'anno 2020,

riservandosi la possibilità di procedere ad una eventuale nuova calendarizzazione delle scadenze in assenza delle necessarie e tempestive delucidazioni da parte degli organi competenti;

**Ritenuto** di individuare nelle attività inserite nelle tabelle 1a, 1b e 2 di cui all'Allegato A della Delibera Arera 158/2020, le categorie di Utenze Non Domestiche per le quali sono in corso di definizione le modalità di determinazione delle agevolazioni in materia di tassa rifiuti e per le quali procedere con il provvedimento di differimento delle rate di acconto;

**Tenuto conto che** l'elaborazione del ruolo della Tassa Rifiuti è strutturato esclusivamente nel rispetto delle categorie ex DPR 158/99, e che il confronto con le tabelle sopra richiamate richiede l'analisi di elementi esterni alla banca dati Tari;

**Valutato**, a seguito delle analisi e degli incroci effettuati rispetto a tutti gli elementi che necessariamente devono essere confrontati, di individuare nelle seguenti, le categorie oggetto di provvedimento di differimento dell'acconto Tari 2020, ed all'interno delle stesse, la tipologia delle attività interessate al differimento stesso, perché rientranti nelle casistiche soggette alle riduzioni obbligatorie previste da Arera :

Categoria	Denominazione ex DPR 158/99	Attività interessate al differimento
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Tutte
2	Cinematografi e teatri	Tutte
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Limitatamente a Impianti sportivi – campeggi
6	Esposizioni, autosaloni	Limitatamente a Commercio di autovetture e veicoli
7	Alberghi con ristorante	Tutte
8	Alberghi senza ristorante	Tutte
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	Tutte
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Tutte
16	Banchi di mercato beni durevoli	Tutte
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri estetiste	Tutte
18	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, fabbro, idraulico, elettricista	Tutte
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	Limitatamente alle attività oggetto di sospensione (rif.DPCM 2020)
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;	Tutte
23	Mense, birrerie, amburgherie	Tutte
24	Bar, caffè, pasticceria	Tutte
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Limitatamente alle attività di - commercio fiori e piante – pizza al taglio
30	Discoteche, night club	Tutte
31	Bed & breakfast	Tutte

**Ritenuto necessario precisare :**

- che l'attività di individuazione delle Utenze Non Domestiche di cui alla precedente tabella, ha come obiettivo prioritario quello di consentire il differimento della scadenza della rata di acconto in attesa dei chiarimenti sull'applicazione della norma rispetto alle riduzioni Tari di cui all'art.1 della Delibera 158/99;
- che, laddove una utenza avente diritto all'agevolazione di cui sopra, non fosse inserita, per mero errore materiale, nel provvedimento di differimento della rata di acconto, alla stessa non sarebbe comunque preclusa la riduzione prevista per legge, in sede di elaborazione del ruolo;

**Ritenuto inoltre opportuno richiamare** la Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 30/04/2020 con la quale l'Amministrazione ha individuato, a seguito di confronti svolti con i rappresentanti delle diverse categorie economiche, differenti tipologie di interventi tra cui la previsione di una agevolazione atipica a supporto delle utenze non domestiche colpite dalla crisi causata dall'emergenza sanitaria Covid-19 che consentirebbe di applicare una ulteriore riduzione Tari;

**Rilevato che** sarà pertanto cura dell'Amministrazione Comunale e dei servizi preposti mettere in campo gli strumenti per garantire l'applicazione delle riduzioni al prelievo della Tassa Rifiuti, sia quelle previste per legge, attraverso la corretta applicazione della norma, sia quelle che saranno previste per regolamento comunale, attraverso la successiva definizione dei criteri;

### **Quanto alle rateizzazioni concesse in ambito di attività di accertamento**

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 26/03/2020 con la quale si è provveduto a sospendere i pagamenti relativi ai piani di rateizzo con scadenza delle rate nel periodo tra l'8 Marzo e il 31 Maggio, concessi per avvisi di accertamento emessi dal Comune, prevedendo il versamento in data 30 giugno;

**Considerato che** tale provvedimento è stato adottato richiamando le motivazioni individuate dal Consiglio di Stato n. 4435/2018, in un'ottica di equità fiscale che si cala in un periodo di emergenza straordinaria, per equiparare le disposizioni di cui all'art. 68 del D.L. Cura Italia, previste per la riscossione coattiva effettuata a mezzo ingiunzioni di pagamento;

**Che** l'art. 154 del DL 34/2020 (DL Rilancio) ha modificato l'art. 68 del DL.18/2020 (DL Cura Italia) prevedendo un differimento del periodo di sospensione della riscossione coattiva, sia a mezzo cartelle che a mezzo ingiunzioni, dal 31 maggio al 31 agosto con versamento al 30 settembre;

**Ritenuto**, pertanto, vi siano gli estremi per adottare il medesimo differimento di cui al punto precedente, anche per le rate relative ai piani di rateizzo concessi su accertamenti emessi dal Comune in scadenza fino al 31 agosto, con pagamento del dovuto al 30 settembre, per le medesime motivazioni di cui alla DGC 26 del 26/03/20, qui interamente richiamate;

**Visto** il parere favorevole acquisito in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti espressi e rilevati nelle forme e nei modi di legge:

### **DELIBERA**

Per le motivazioni riportate in premessa qui interamente richiamate :

#### **Quanto a Tassa Rifiuti**

**1) Di riprogrammare** le scadenze dell'acconto Tari 2020, calcolato con le tariffe 2019 ai sensi del DL.34/2019, alle seguenti date :

1^ rata – 31 luglio

2^ rata – 16 settembre

**2) Di disporre**, limitatamente alle Utenze Non Domestiche che hanno subito la sospensione dell'attività per emergenza Covid-19, e per le quali sono previste le misure di tutela di cui all'art. 1 della Delibera 158/2020 di Arera, il differimento delle rate di acconto Tari 2020 la cui riprogrammazione sarà stabilita in sede di deliberazione delle tariffe per l'anno 2020;

**3) di stabilire** in sede di deliberazione delle tariffe per l'anno 2020 la determinazione della scadenza del saldo Tari

**4) di riservare** la possibilità di procedere ad una eventuale nuova calendarizzazione delle scadenze degli acconti Tari laddove si prorogasse l'incertezza dell'applicazione della norma in assenza delle necessarie e tempestive delucidazioni da parte degli organi competenti;

**5) di individuare** le categorie oggetto di provvedimento di differimento dell'acconto Tari 2020, ed all'interno delle stesse, le attività escluse dalle misure di sospensione dell'attività per Covid-19 :

<b>Categoria</b>	<b>Denominazione ex DPR 158/99</b>	<b>Attività interessate al differimento</b>
------------------	------------------------------------	---

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Tutte
2	Cinematografi e teatri	Tutte
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Limitatamente a Impianti sportivi – campeggi
6	Esposizioni, autosaloni	Limitatamente a Commercio di autovetture e veicoli
7	Alberghi con ristorante	Tutte
8	Alberghi senza ristorante	Tutte
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	Tutte
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Tutte
16	Banchi di mercato beni durevoli	Tutte
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere estetiste	Tutte
18	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, fabbro, idraulico, elettricista	Tutte
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	Limitatamente alle attività oggetto di sospensione (rif. DPCM 2020)
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;	Tutte
23	Mense, birrerie, amburgherie	Tutte
24	Bar, caffè, pasticceria	Tutte
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Limitatamente alle attività di - commercio fiori e piante – pizza al taglio
30	Discoteche, night club	Tutte
31	Bed & breakfast	Tutte

### **Quanto alle rateizzazioni concesse in ambito di attività di accertamento**

**6) Di prendere atto** della sospensione dei versamenti delle rate relative alle ingiunzioni di pagamento con scadenza prevista nel periodo tra l'8 Marzo e il 31 Agosto con versamento del dovuto al 30 Settembre 2020;

**7) Di prevedere**, in un'ottica di equità fiscale che si cala in un periodo di emergenza straordinaria, il medesimo differimento di cui al punto precedente, anche per le rate relative ai piani di rateizzo concessi su accertamenti emessi dal Comune in scadenza fino al 31 agosto, con pagamento del dovuto al 30 settembre, per le medesime motivazioni di cui alla DGC 26 del 26/03/20, qui interamente richiamate;

**8) Di dare atto che** resta ferma la possibilità per il contribuente di versare volontariamente alle scadenze previste, anche se oggetto di differimento o sospensione;

**9) Di dichiarare**, visto l'art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco  
Francesco Tosi

*Atto sottoscritto digitalmente*

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Anna Maria Motolese

*Atto sottoscritto digitalmente*

---